

### 32. Sentenza 24 ottobre 1919 nella causa Ehret & Zähringer.

Ove l'opposizione sia stata rimossa da sentenza in seguito a procedimento ordinario, le spese che ne risultarono non sono da comprendersi nell'esecuzione in corso, ma debbono far oggetto di una esecuzione distinta. — Per spese s'intende non solo quelle giudiziali, ma anche le ripetibili. — Nella domanda di prosecuzione sono da indicarsi separatamente l'importo del capitale e quello degli interessi.

A. — Il 9 febbraio 1909, l'architetto Paolito Somazzi (ora suoi eredi) in Lugano promuoveva l'esecuzione N° 47 300 contro la ditta Ehret & Zähringer, Hôtel du Parc in Lugano, onde ottenere il pagamento di 31 496 fr. 56 cent. con interessi al 5% ed accessori.

La debitrice fece opposizione. Ne seguì una causa, che fu decisa dal Tribunale di Appello del Cantone Ticino con sentenza del 21 ottobre 1918, colla quale Ehret & Zähringer furono condannati a pagare ai creditori Eredi fu Paolito Somazzi la somma di 21 663 fr. 01 cogli interessi legali dal 9 febbraio 1909, le spese giudiziarie per tre quarti a loro carico, compensate le ripetibili. Questa sentenza fu confermata dal Tribunale federale il 5 giugno u. s., che condannò la debitrice a rifondere alla parte avversa 50 fr. per ripetibili.

La domanda di prosecuzione dell'esecuzione, che i creditori inoltrarono il 12 settembre 1919 presso l'Ufficio di Lugano, menziona il debito in complessivi 33 552 fr. con interessi al 5% dal 6 febbraio 1919. In calce, questa somma è specificata nel modo seguente :

Conto del credito capitale riconsciuto	Fr.	21 663	—
Interesse 5% sino al 6 febbraio 1919 . . . . .	»	10 831	50
¾ spese giudiziali in 4010 fr. . . . .	»	3 007	50
Ripetibili (giusta la sentenza federale) . . . . .	»	50	—
totale . . . . .	Fr.	33 552.	—

In seguito di che l'Ufficio intimava alla debitrice la comminatoria di fallimento del 12 settembre 1919,

esecuzione n° 47 300, nella quale la somma dovuta è indicata senz'altra specificazione in 33 552 fr. con interesse al 5% dal 6 febbraio 1919.

B. — Il ricorso interposto dalla ditta debitrice contro questo provvedimento fu respinto dall'Autorità cantonale di vigilanza colla querelata decisione, la quale dichiara, che se la somma indicata nella comminatoria è diversa da quella chiesta col precetto esecutivo, è però inferiore a quella e come tale da ritenersi compresa nel precetto.

C. — Da questa decisione la debitrice ricorre al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Essa lamenta che la comminatoria indichi la somma dovuta in modo complessivo, senza distinguere tra capitale, interessi e spese e conchiude domandandone l'annullamento ; —

#### Considerando in diritto :

1. — La continuazione dell'esecuzione non può essere chiesta che per la somma menzionata nel precetto esecutivo, le spese di esecuzione e gli interessi: inoltre, se fu sollevata opposizione, per la somma per la quale il creditore ottenne il rigetto e per le spese alle quali il debitore sia stato condannato. Ove, come nel caso in esame, l'opposizione sia stata rimossa con sentenza in seguito a procedimento ordinario, le spese che ne risultarono non sono da comprendersi nell'esecuzione in corso, ma debbono far oggetto di una esecuzione distinta. Ciò risulta dall'art. 7 penult. al. dell'ordinanza del Consiglio federale n° 1 del 18 dicembre 1891. Quest'articolo parla di «spese» di un procedimento ordinario in modo affatto generico e la ragione stessa del disposto induce ad ammettere che per esse si abbia ad intendere, non solo le spese giudiziarie propriamente dette, ma altresì le spese di parte, al cui rifacimento l'altra sia stata condannata (ripetibili).

2. — Da quanto precede emerge, che la querelata comminatoria è irregolare sotto un duplice aspetto. Anzitutto perchè non indica separatamente l'importo capitale

e quello degli interessi, il debitore avendo evidente interesse a potersi render conto, sia se la somma capitale, per cui gli vien comminato il fallimento, corrisponda a quella del precetto o del giudizio di constatazione del credito, sia se il computo degli interessi è esatto. In secondo luogo, perchè nella somma di 33 552 fr. sono contenute due poste per « spese » (3007 fr. 50 spese giudiziali e 50 fr. ripetibili) per le quali non può essere richiesta la continuazione dell'esecuzione n° 47300.

3. — Ond'è che la comminatoria del 12 settembre 1919 nell'esecuzione n° 47300 deve essere annullata e l'ufficio invitato a sostituirla con altra in cui, oltre le spese di esecuzione, sia menzionato separatamente l'importo capitale e l'importo interessi, facendo astrazione delle poste precitate di 3007 fr. 50 e 50 fr.

*La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :*

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.

**33. Arrêt du 29 octobre 1919 dans la cause Société de Cautionnement mutuel des fonctionnaires et officiers publics du canton de Vaud.**

L'état de collocation indique seulement le passif du débiteur, il ne peut rien décider relativement aux prétentions éventuelles des créanciers contre un tiers, caution du failli. Est dès lors illégale et dénuée de toute portée la classification des créanciers de 5<sup>e</sup> classe en créanciers personnels et créanciers officiels, ces derniers devant seul avoir droit au montant du cautionnement.

A. — La Société recourante a pour but de procurer à ses membres le cautionnement qu'ils doivent fournir pour l'exercice de leurs fonctions. Elle assume la garantie à laquelle chaque membre est tenu par sa charge et ce jusqu'à concurrence du montant de son cautionnement.

En conséquence, dans l'acte de cautionnement, la Société se déclare responsable à l'égard de l'administration cantonale et des tiers des demandes d'indemnité qu'ils pourraient être en droit de formuler contre le fonctionnaire cautionné ou les personnes dont il répond en ce qui concerne ses fonctions ou son office.

La recourante a fourni à feu William Gilliard, agent d'affaires à Yverdon, le cautionnement de 10 000 fr. qui lui était nécessaire pour l'exercice de sa profession.

Le 10 juin 1919, le Président du Tribunal du district d'Yverdon a ordonné la liquidation par l'office des faillites de la succession répudiée de Gilliard, laquelle avait été soumise à bénéfice d'inventaire. Dans les opérations de cet inventaire, le Greffier du Tribunal a complété d'office les articles du passif en y faisant figurer les dettes dont l'état lui avait été communiqué par le Juge de Paix comme résultant du dépouillement des livres et des papiers d'affaires du défunt (art. 658 CPC vaud.).

L'office des faillites a admis à l'état de collocation une série de créanciers qui n'étaient pas intervenus au bénéfice d'inventaire, mais avaient été inscrits d'office et qui n'ont pas non plus produit dans la faillite. D'autre part, l'office a rangé les créanciers de 5<sup>me</sup> classe en deux groupes : les créanciers officiels et les créanciers personnels ou autres. Le dépôt de l'état de collocation a été publié le 9 juillet 1919.

B. — Le 17 juillet, la Société du cautionnement mutuel a porté plainte à l'autorité inférieure de surveillance en concluant : 1° à ce que les créances qui n'ont été produites ni dans le bénéfice d'inventaire ni ensuite de l'appel conforme à l'art. 232 LP fussent exclues de l'état de collocation ; 2° à ce que la classification en deux groupes des créanciers de 5<sup>me</sup> classe fût supprimée pour laisser intacts les droits tant des créanciers que de la Société recourante.

A l'appui du second chef de conclusions, seul encore litigieux, la Société faisait valoir : La distinction de deux groupes de créanciers chirographaires n'est pas légale,